



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Relazioni tra genitori e figli:
il ruolo della libertà di religione e di coscienza ***

*Parents-children Relationship: The Role of Freedom of Religion and Conscience **

ABSTRACT: This article analyses the most recent case law concerning the role of freedom of religion and conscience in the parents-children relationship. There are essentially two disputed issues: first, to what extent the increased capacity for choice of the child may conflict with the educational role of parents; second, in which way to promote the development of the child in an open and peaceful environment, reconciling the rights of his parents.

SOMMARIO: 1. Notazioni preliminari - 2. Le divergenze tra i genitori sulla scelta dell'insegnamento della religione cattolica - 3. Le divergenze tra i genitori sulla scelta tra scuola pubblica o privata confessionale - 4. L'interesse "superiore" del minore a un ambiente aperto e pacifico e il dubbio del perpetuarsi di una discriminazione religiosa dei genitori appartenenti a minoranze confessionali - 5. I rischi di una crescita di interesse per l'*homeschooling* determinata dall'esigenza di un pieno controllo educativo dei genitori sui figli minori - 6. Libertà religiosa dei genitori e tutela della salute del minore - 7. Beni relazionali, interesse del minore e libertà educativa dei genitori.

1 – Notazioni preliminari

Nei rapporti tra genitori e figli, il nucleo attorno al quale ruota il maggior numero di questioni controverse legate alla libertà di religione e di coscienza attiene alla "educazione religiosa" del minore¹.

Il ruolo educativo dei genitori è lo strumento, in quei rapporti, per l'esercizio delle loro libertà in materia di religione e di coscienza, libertà da conciliare con gli interessi propri del minore, per l'individuazione dei quali tende a occupare un rilievo di maggiore peso rispetto al passato la sua *autonoma capacità di scelta* e quindi (almeno apparentemente) la stessa

* Il contributo riproduce il testo integrale, corredato delle note, della relazione presentata, su invito del Comitato scientifico e organizzativo, al Convegno dell'Associazione dei docenti della disciplina giuridica del fenomeno religioso su «Relazioni familiari e libertà di religione. "Beni di rilievo costituzionale" a confronto», tenutosi presso l'Università degli Studi di Messina nei giorni 21-22 settembre 2023 ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

¹ In questa espressione l'aggettivazione è comprensiva di qualunque orientamento fideistico personale, sia esso positivo o negativo. Essa, pertanto, forse sarebbe da sostituire con quella, da questo punto di vista molto più chiara, di "educazione sulla religione" del minore.

sua libertà di religione e di coscienza. Si assiste così a una crescita potenziale delle situazioni di tensione tra genitori e figli proprio su quest'ultimo terreno, un tempo dominato dal prevalere delle scelte dei genitori e in particolare del padre.

Si tratta di uno sviluppo dell'ordinamento per molti versi positivamente apprezzabile ma che, allo stesso tempo, non manca di suscitare delicati interrogativi dal momento che, per definizione, il minore è ancora un soggetto la cui personalità è in via di formazione, per il quale è quindi indispensabile il ruolo di guida assolto dai genitori. Esso, inoltre, sembra lambire anche aspetti dell'esercizio della "responsabilità genitoriale"² distinti da quello educativo e più direttamente funzionali *alla cura e alla protezione* dei figli minori. Anche in questo caso, il minore appare oggi sempre più (diretto) titolare di propri diritti e non più (soltanto) beneficiario di garanzie costituenti il *riflesso di speciali obblighi* gravanti sui genitori.

Temi tradizionalmente studiati in dottrina, ma capaci di sollecitare oggi rinnovate riflessioni anche sotto la spinta del diffondersi di pratiche di vita e comportamentali a sfondo religioso un tempo poco conosciute e, invece, sempre più diffuse nelle società complesse ed eticamente plurali dell'epoca attuale, nelle quali diventa quindi ancora più importante che nel passato interrogarsi sugli standard di tutela necessari ad assicurare una *crescita sana ed equilibrata* del minore.

Non rientra tra gli obiettivi della presente Relazione ricostruire organicamente una materia estremamente articolata, attraverso una analisi sistematica che riprenda *funditus* l'evoluzione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, dei vari temi³. Mi limiterò piuttosto a segnalare alcune novità o linee di tendenza, prendendo spunto prevalentemente dalla più recente giurisprudenza.

2 – Le divergenze tra i genitori sulla scelta dell'insegnamento della religione cattolica

Nel senso della valorizzazione, a un livello davvero assai elevato, delle capacità di scelta del minore si è recentemente orientata la Suprema Corte, intervenendo sui criteri atti a dirimere le divergenze tra i genitori

² La nozione di "responsabilità genitoriale", al posto di quella di "potestà genitoriale", è stata introdotta dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (*Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*).

³ Per una approfondita analisi di taglio monografico valga il rinvio a S. ANGELETTI, *I minori tra diritto e religione. Libertà religiosa, best interests, educazione*, Il Mulino, Bologna, 2022 (con ampi riferimenti alla dottrina italiana e straniera).

in merito alla opportunità di fare o no seguire alla propria figlia minore l'insegnamento della religione cattolica⁴.

La pronunzia⁵ – che presenta alcuni parallelismi con una decisione del Tribunale costituzionale spagnolo anch'essa di quest'anno⁶ – è particolarmente interessante soprattutto perché relativa a una bambina di soli sei anni, nei cui confronti il padre e la madre avevano deciso concordemente di farle frequentare l'insegnamento durante la scuola dell'infanzia, emergendo invece un disaccordo sul punto, tra i due genitori ormai separati, all'atto dell'iscrizione alla scuola elementare.

La Corte d'appello⁷ non aveva ritenuto opportuno procedere all'ascolto della minore, sia in ragione della sua troppo giovane età – che non le avrebbe consentito, a parere dei giudici di merito, di disporre della capacità di discernimento necessaria per operare una scelta autonoma – sia in ragione del possibile “turbamento” derivante dal coinvolgimento, con l'ascolto diretto, nella lite tra i genitori; ha, piuttosto, ritenuto meglio rispondente all'interesse della minore accogliere la posizione contraria a far seguire l'insegnamento della religione espressa dalla madre, facendo leva, per un verso, sul contesto familiare, non caratterizzato dall'effettiva pratica della religione cattolica e, per altro verso, sul trattamento che aveva già ricevuto, in ordine alla stessa questione, la sorella maggiore, atteso che una scelta diversa per l'altra figlia avrebbe potuto costituire “motivo di disorientamento” per entrambe.

In questo modo, però, la Corte, più che concentrarsi sul criterio-guida da assumere in questo tipo di decisioni dell'interesse della minore, aveva cercato di ricostruire le personali convinzioni dei genitori. Invece, precisa ora la Cassazione, non solo bisogna concentrarsi esclusivamente sui bisogni concreti della minore, ma, in linea con quanto previsto dall'art. 337-ter c.c. – secondo cui, in materia di decisioni di maggiore interesse per i figli, bisogna tenere conto della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni – l'ascolto del minore è sempre necessario in tutte le ipotesi in cui possa “offrire al giudice idonei elementi per meglio comprendere quali siano i provvedimenti più opportuni nel suo interesse”.

L'individuazione di tali provvedimenti prescinde da valutazioni astratte riguardanti la *natura* dell'insegnamento in questione. Apprezzamenti di questo tipo avrebbero dovuto portare a ritenere che lo sviluppo “sano ed equilibrato” del minore è garantito sia per chi

⁴ Il problema si presenta al di fuori dei casi in cui la legge 18 giugno 1986, n. 281, sulla capacità di scelte scolastiche, prevede che sia lo studente a esercitare quella scelta personalmente, ossia al di fuori dei casi di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

⁵ Cass. civ., sez. I, ord. 7 marzo 2023, n. 6802.

⁶ Cfr. Tribunal Constitucional (Spagna), Sala Segunda, sent. 20 febbraio 2023, n. 5/2023. Anche in quel caso la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle decisioni dei giudici di merito che non avevano ritenuto necessario disporre l'audizione del minore (prossimo al compimento dei 7 anni di età) nel procedimento di volontaria giurisdizione.

⁷ App. Venezia, decr. 21 gennaio 2022, n. 194.

frequenta sia per chi non frequenta l'insegnamento della religione; trattandosi poi di un insegnamento non aggiuntivo, ma avente pari dignità delle altre discipline scolastiche, avrebbe potuto non risultare pienamente fondato stabilire, sulla sola base della facoltatività della frequenza, una preferenza tacita per il non avvalersi del medesimo; la Cassazione – sia pure con argomenti tutt'altro che convincenti – è poi attenta a “disinnescare” l'argomento che avrebbe potuto essere tratto dalla natura confessionale dell'insegnamento, sulle cui basi si sarebbe potuta prediligere in partenza la soluzione “ideologicamente neutra”⁸.

⁸ Quasi per giustificare la mancata adozione del criterio della “neutralità” ideologica, la Cassazione individua tra i motivi di censura dell'operato del giudice di merito quello legato allo «statuto pedagogico della c.d. “ora di religione”», che sarebbe ormai “sempre più orientato non già all'adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità”, genericamente intesa, «al punto che qualcuno, al riguardo, parla dell'„ora delle religioni”». Tutto questo sarebbe l'effetto della “crescita del multiculturalismo” che “spinge proprio nella direzione di un esame complessivo del fenomeno religioso, senza particolari gerarchie, alla comune ricerca di premesse per una dimensione spirituale da coltivare nei modi che matureranno, singolarmente” (Cass. civ., ord. 7 marzo 2023, n. 6802, cit.).

Orbene, è vero che i programmi dell'insegnamento della religione cattolica contengono effettivamente elementi di apertura nel senso accennato, ma ciò non può bastare a superare il carattere di insegnamento confessionale proprio dell'ora di religione, impartita, come si sa, “in conformità alla dottrina della Chiesa [...] da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica” (punto 5 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 tra Stato e Chiesa cattolica). Cfr., in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 marzo 2018, n. 4634, dove si ribadisce che «l'insegnamento della religione cattolica [debba] essere “impartito in conformità alla dottrina della Chiesa”, sicché si pone, all'evidenza, un problema di libertà di coscienza e di religione per gli alunni non aderenti a tale dottrina, non attenendo l'insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti». L'asserto del Consiglio di Stato non nega, ovviamente, valore “culturale” all'insegnamento, ma serve a ribadire la *specificità* dei suoi contenuti (culturali) rispetto a quelli (“genericamente” considerati) delle altre discipline. In coerenza con tale linea argomentativa deve a mio avviso essere letto anche il riferimento, nella stessa pronuncia del Consiglio di Stato, alla libertà di coscienza e di religione, che non sottintende invece affatto alcun supposto carattere “catechetico” dell'insegnamento, chiaramente incompatibile con le “finalità della scuola” nel cui quadro il medesimo deve inserirsi (art. 9, n. 2, primo comma, Accordo 18 febbraio 1984 cit.). Resta dunque centrale, in occasione della scelta se avvalersi o no del predetto insegnamento, sia l'aspetto legato alla libertà religiosa dei genitori, manifestata attraverso la preferenza per il particolare indirizzo educativo prescelto per i propri figli, sia quello legato allo stesso rispetto della libertà di coscienza del minore: è vero che c'è un impegno, pattiziamente convenuto, a che l'insegnamento abbia luogo in ogni caso “nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni”, ma questa previsione, inclusa nella stessa disposizione citata del Protocollo addizionale, sembra anche indirettamente confermare le delicate implicazioni esistenti tra il particolare tipo di insegnamento e l'esercizio di quella libertà. Tutto questo non vuol dire peraltro che non possano concorrere altri interessi meritevoli di tutela, quali in particolare quelli legati alle esigenze organizzative dell'insegnamento, reclamanti una adeguata composizione con la libertà del minore e dei genitori (per il caso di modifica della scelta in corso di anno scolastico, mette opportunamente in luce la ricorrenza di tale tipo di interessi, **S. CICALTELLI**, *Sulla modifica della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Un punto di vista scolastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale - rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 4 del 2023, p. 79), o che il bilanciamento

In mancanza, quindi, di un criterio-guida *astratto*, acquista un peso significativo l'apprezzamento *concreto* delle preferenze espresse dalla minore, anche di soli sei anni, capace di adeguato discernimento. Preferenze che, a quell'età, non potranno però che dipendere da ragioni del tutto contingenti di "continuità socio-ambientale nel campo scolastico" (tanto che il giudice è chiamato a verificare se alla bambina mancasse la frequentazione dell'insegnamento insieme ai compagni di classe, già iniziato per effetto della decisione del giudice di primo grado, e a che cosa si deducesse nel tempo in cui non era impegnata nella frequenza dell'insegnamento della religione), senza reali implicazioni, a mio parere, sul piano dell'esercizio (consapevole) di una libertà fondamentale, come la libertà religiosa.

3 – Le divergenze tra i genitori sulla scelta tra scuola pubblica o privata confessionale

A un criterio orientativo *astratto*, almeno in linea di massima, ci si rifà invece normalmente in presenza di situazioni di contrasto tra i genitori posti di fronte all'alternativa di scrivere il proprio figlio in una scuola pubblica o in una scuola privata confessionale.

Premesso che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sulla riforma del processo civile, non consente ormai più di distinguere l'intervento del giudice volto, in un contesto di mantenuta unità familiare, a "suggerire" le determinazioni ritenute più utili nell'interesse del minore – salvo poi individuare, permanendo il contrasto, il genitore cui rimettere il compito di adottare la decisione – da quello volto immediatamente a sostituirsi ai genitori in disaccordo, ormai separati o divorziati⁹, va segnalato come il predetto criterio venga spesso individuato dalla giurisprudenza o facendo leva sulle caratteristiche intrinseche del *diverso indirizzo pedagogico-didattico* atto a caratterizzare il progetto educativo della scuola, oppure sul *diverso onere economico* da affrontare nei due casi, essendo noto che la scuola privata comporta di

realizzato dalla norma concordataria – ancorato alla durata almeno annuale della scelta – sia di per sé irragionevole o sproporzionato, e quindi immediatamente lesivo di quella libertà.

⁹ Anche nella prima ipotesi, infatti, l'art. 316, terzo comma, c.c. stabilisce ora che, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra cui vengono espressamente indicate quelle "relative [...] all'istituto scolastico" del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (comma secondo) e "[i]l giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio" (comma terzo).

regola il pagamento di rette di frequenza, non previste per la scuola pubblica, che ha *carattere gratuito*¹⁰.

Sotto quest'ultimo profilo, la Cassazione ha per altro di recente invitato opportunamente a tenere distinti gli aspetti legati alla *individuazione dell'interesse preminente* del minore – valutando la possibilità di dar seguito a un indirizzo educativo “laico e pluralista” o, al contrario, a uno caratterizzato dall'orientamento ideologico della scuola privata confessionale, rispetto al quale uno dei genitori teme il rischio di un qualche “indottrinamento” religioso per il bambino – da quello riguardante la *concreta ripartizione della spesa* tra i medesimi, da affrontare, eventualmente, solo in una fase successiva¹¹, mettendo così in crisi, mi pare, la validità (astratta e generale) del suddetto criterio della gratuità spesso invocato dai giudici di merito¹². In particolare, se si può convenire con la Cassazione sul fatto che la disponibilità manifestata (in quella concreta occasione) da uno dei genitori ad accollarsi l'intera spesa non può essere di per sé sufficiente a esautorare l'altro genitore dalla responsabilità educativa nei confronti del proprio figlio minore¹³, bisognerebbe pure coerentemente ammettere che il carattere gratuito della scuola pubblica non può essere elemento di per sé solo in grado di incidere sulla preferenza generalmente a essa accordata dalla giurisprudenza, neppure nel caso in cui il disaccordo tra i genitori sia limitato esclusivamente all'aspetto del maggiore onere economico da sopportare per l'iscrizione alla scuola privata. È impossibile, del resto, riferire una valutazione di questo tipo all'interesse superiore del minore, non essendo di per sé il pagamento di rette più o meno onerose un indice affidabile di una migliore qualità del servizio scolastico offerto.

¹⁰ Per una concreta esemplificazione, cfr. Trib. Roma, sez. I, 3 agosto 2015, in *De Jure GFL*.

¹¹ Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2021, n. 21553, in *De Jure GFL*, punto 13 delle *Ragioni della decisione*.

¹² Si rifà invece (anche) al criterio della gratuità, ad es., Trib. Perugia, sez. I civ., ord. 2 maggio 2017, dove si sottolinea che la preferenza da accordare alla scuola pubblica “si desume anche dalla struttura dell'ordinamento scolastico gratuito e universale solo con riferimento alla scuola pubblica, mentre la scuola privata impone il pagamento di rette”. Ancora più di recente, nello stesso senso, Trib. Roma, sez. I, decr. 28 dicembre 2022, in *De Jure GFL*. Sembra dare preminente rilievo alla oggettiva situazione di difficoltà economica dei genitori conseguente alla separazione, Trib. Milano, sez. IX, 18 marzo 2016, n. 3521, in *De Jure GFL*, secondo cui, una volta preso atto della mancanza di accordo tra i genitori sull'iscrizione alla scuola privata, deve adottarsi una decisione sul punto tenendo conto della concreta possibilità che “a causa della separazione [e] del conseguente impoverimento della famiglia, i figli lascino la scuola privata per frequentare quella pubblica”.

¹³ Cfr. Cass. civ., 27 luglio 2021, n. 21553, cit., punto 11.4, dove, nel riassumere le contestazioni mosse dal ricorrente alla pronuncia di merito, si sottolinea che «[n]essun credito può in ogni caso essere dato [...] al fatto che [la madre, favorevole a mantenere l'iscrizione nella scuola privata] si è resa disponibile a sopportare per intero l'onere economico della scuola confessionale: “non si può con il denaro escludere un padre dalle fondamentali scelte inerenti la istruzione (per di più quella della scuola dell'obbligo) dei figli”».

La regola della *preferenza per la scuola pubblica*¹⁴ trova più convincente fondamento nel carattere ideologicamente “neutro” (nel senso di non strutturalmente predefinito in favore di un solo orientamento ideologico), ossia “aperto” e “pluralista”, che contraddistingue il relativo progetto educativo, carattere da considerare risolutivo nel momento in cui ai genitori in disaccordo nella individuazione dell’istituto scolastico da fare frequentare al minore si sostituisce in pratica lo Stato (impersonato dal giudice) e sebbene tutta l’operazione comporti un significativo sacrificio per le preferenze educative in campo religioso proprie di uno di essi. Sarebbe invece sbagliato partire da una supposta “primazia”, costituzionalmente fondata, di un tipo di scuola rispetto a un altro¹⁵, incompatibile col valore del pluralismo scolastico sotteso alla Carta fondamentale.

L’adozione del criterio, a ben vedere, anche in ragione del suo carattere astratto, non appare però riconducibile a una considerazione (diretta) dell’interesse superiore del minore a frequentare un tipo di scuola anziché l’altro, quanto alla migliore attitudine del modello della scuola pubblica a porsi in posizione di equidistanza da specifiche *convinzioni di carattere ideologico-confessionale* dei genitori in conflitto (con riflessi solo indiretti sull’interesse del minore).

Il modello pluralistico dell’insegnamento, tipico della scuola pubblica, per un verso, assicura la garanzia di adeguati standard educativi indispensabili per la formazione dell’uomo e del cittadino

¹⁴ Il contrasto sull’indirizzo educativo in materia religiosa può emergere anche in relazione alla scelta tra diversi istituti scolastici privati, quando ad es. l’alternativa è tra l’iscrizione a una scuola internazionale o a una scuola confessionale. In questi casi, per restare il più possibile fedeli alle scelte dei genitori, non opera, almeno in apparenza o nelle forme, il principio di preferenza per la scuola non orientata confessionalmente (essendo rimasta fuori dall’orizzonte delle scelte di entrambi i genitori l’opzione per la scuola pubblica), che peraltro tende a rivivere nella sostanza qualora il giudice si pronunciasse optando per la scuola internazionale (ben più economicamente onerosa rispetto all’altra), in ragione del “positivo apporto che l’ambiente internazionale e l’insegnamento plurilingue potranno recare all’educazione e alla formazione della minore” e tenuto fra l’altro conto dell’ovvia circostanza che “l’educazione cattolica della minore [...] potrà naturalmente proseguire a prescindere dall’istituto scolastico frequentato” (Trib. Torino, ord. 25 agosto 2016, in *De Jure GFL*).

¹⁵ Sembra invece evocare, al livello della Legge fondamentale, una primazia della scuola pubblica rispetto a quella privata, Trib. Perugia, ord. 2 maggio 2017, cit., laddove si afferma che l’istruzione pubblica non solo rappresenta una «scelta “neutra”», ma anche “espressione *primaria* e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicitazione *principale* del diritto costituzionale ex art. 33 comma II cost.” (miei i corsivi). Vale la pena ricordare che il primo inciso dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica (richiamato a supporto di tale orientamento interpretativo ad es. da Trib. Milano, sez. IX, 4 febbraio 2015, in *De Jure GFL*), prevede, in termini del tutto neutri, che “[i]l sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Del resto, la giurisprudenza sembra escludere qualsiasi apprezzamento preferenziale in favore della scuola pubblica quando l’alternativa è tra l’iscrizione a essa o a una scuola privata non confessionale: cfr. Trib. civ. Napoli, 27 febbraio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, cc. 1610 ss. (riguardante l’alternativa tra la scuola media statale e una scuola americana).

(come del resto la scuola confessionale) e, per altro verso, non comporta il totale sacrificio delle esigenze educative in campo fideistico di nessuno dei genitori, almeno nei limiti in cui anche i valori e la cultura *in materia religiosa* (in tutte le sue possibili declinazioni) sono oggetto di conoscenza e terreno di confronto all'interno di quel modello (per quanto riguarda la religione cattolica c'è anche la possibilità di frequenza di un apposito insegnamento).

Nella stessa pronunzia la Cassazione mantiene un approccio equilibrato anche per quanto riguarda il peso da attribuire alla scelta concordemente operata in un primo tempo dai genitori (prima della separazione) e non sorretta più da tale accordo in un momento successivo. Non c'è dubbio come appaia maggiormente conforme alle garanzie di libertà di coscienza lasciare al genitore la possibilità di rivedere in qualsiasi momento le proprie originarie convinzioni e preferenze sull'indirizzo educativo in materia religiosa da impartire al proprio figlio, salva l'eventuale incidenza di altri concorrenti interessi parimenti meritevoli di adeguata considerazione. Solo in presenza di un "sopravvenuto mutamento di opinione di uno dei genitori" ispirato a un intento meramente "ritorsivo" o "capriccioso"¹⁶ ha senso, secondo la Corte, muoversi nella diversa logica dell'attribuzione di un qualche carattere di stabilità alla scelta originariamente compiuta dal soggetto, in accordo con l'altro genitore.

Tutt'altra valutazione deve darsi del *principio di continuità o stabilità* quando esso viene riferito non alla scelta (concorde) originariamente compiuta dai genitori, ma alla situazione di fatto in cui viene a trovarsi il minore già impegnato nella frequentazione di un determinato tipo di scuola, nel qual caso la giurisprudenza reputa conforme all'interesse del medesimo mantenere inalterato lo *status quo*, per evitare forme di disorientamento conseguenti al (possibile impatto legato al) trasferimento in un altro istituto scolastico¹⁷. La durata del percorso di studi che viene assunta a tal fine come parametro di riferimento è normalmente quella che abbraccia un intero ciclo scolastico¹⁸. Solo a conclusione del ciclo, si può quindi riconsiderare la

¹⁶ Cass. civ., 27 luglio 2021, n. 21553, cit., punto 13.

¹⁷ Reputa "valutazione adeguata e ragionevole" quella che era stata compiuta dal giudice di merito, volta a "evitare il trauma conseguente al possibile spostamento nella scuola pubblica dopo avere frequentato per un anno una scuola privata", Cass. civ., ord. 15 febbraio 2017, n. 4060, in *Guida al diritto*, 2017, n. 14, p. 51.

¹⁸ Cfr. Cass. civ., 27 luglio 2021, n. 21553, cit., punto 17, dove si ribadisce la correttezza della decisione adottata dal giudice di merito, che aveva assunto una determinazione con "un'efficacia temporale circoscritta allo svolgimento dei cicli scolastici" in atto frequentati dai minori. Si noti che il concetto di autonomo ciclo scolastico è impropriamente riferito in questa pronunzia, rispettivamente, alla scuola d'infanzia e alla scuola primaria; nella giurisprudenza di merito giunge ad analoghe conclusioni Trib. Roma, 28 dicembre 2022, cit. Cass. civ., ord. 7 marzo 2023, n. 6802, cit., sembra invece attribuire al principio di continuità o stabilità (sia pure nella diversa materia della scelta dell'ora di religione) una valenza che travalica l'esaurimento del ciclo scolastico (nel senso prima precisato), laddove finisce col censurare il fatto che la Corte di merito non avesse tenuto adeguatamente conto della storia educativa della

questione della individuazione dell'istituto scolastico più adatto da fare frequentare al minore senza lasciarsi più condizionare dalla situazione venuta consolidandosi in precedenza per effetto delle scelte originariamente operate dai genitori. E tendenzialmente troverà modo di riesperire la propria efficacia la regola della *preferenza per la scuola pubblica*, a meno che intervengano altre particolari situazioni atte a giustificare una deroga elaborata dalla giurisprudenza¹⁹.

Si verte in ogni caso nell'ambito di situazioni che hanno per protagonisti minori molto piccoli; altrimenti, la *volontà del minore*, dotato di sufficiente capacità di discernimento – oggi ancor più che nel passato – dovrebbe risultare decisiva²⁰.

4 – L'interesse "superiore" del minore a un ambiente aperto e pacifico e il dubbio del perpetuarsi di una discriminazione religiosa dei genitori appartenenti a minoranze confessionali

Resta sempre controverso se e in che misura si possano "selezionare" le esperienze relazionali confessionalmente connotate (ritenute) utili a una "crescita sana ed equilibrata" del minore, anche con sacrificio dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori o di uno di essi. Pure in questo ambito si è provato di recente in giurisprudenza a valorizzare la capacità di scelta del minore, a supporto di un esito risultante altresì dall'applicazione del principio della continuità educativa; tuttavia, il rischio di discriminazione religiosa dei genitori è sempre dietro l'angolo,

bambina, la quale aveva già frequentato l'insegnamento della religione cattolica nel corso dei tre anni di scuola dell'infanzia. La nostra legislazione scolastica si limita a prevedere due cicli di istruzione: il primo, comprendente la scuola elementare e la scuola secondaria di primo grado (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89); il secondo, riferito alla scuola secondaria di secondo grado.

¹⁹ Tra queste circostanze la giurisprudenza fa rientrare, ad es., oltre alla condizione di fragilità del minore (Trib. Milano, decr. 2 febbraio 2017, in *De Jure GFL*, dove si parla di criticità della relazione del minore con entrambi i genitori e delle "fragilità attuali dello stesso ragazzino che dovranno essere affrontate" con interventi di supporto) o quella di difficoltà di apprendimento o l'esigenza di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori (Trib. Milano, sez. IX, decr. 4 febbraio 2015; Id., sez. IX civ., ord. 14 luglio 2016, entrambe citate da Trib. Milano, decr. 2 febbraio 2017, cit.), anche il grave disagio psicologico del minore accompagnato dal bisogno di essere integrato in una comunità religiosa (Trib. Milano, ord. 26 luglio 2011). Potrebbe rilevare anche l'affidamento fatto dal minore sulla scelta precedentemente compiuta in accordo con un genitore, in caso di opposizione tardiva da parte dell'altro (Trib. Milano, decr. 30 luglio 2009). In altri casi ancora viene tenuta in considerazione l'incapacità del minore a radicarsi in un determinato contesto scolastico e la sua esasperata propensione al cambiamento (Trib. Milano, decr. 12 giugno 2013), che a rigore potrebbe essere assunta come elemento in grado di sconsigliare il trasferimento a prescindere dall'approdo finale dell'iscrizione a una scuola pubblica o privata.

²⁰ Cfr. sul punto **A. MAGINI**, *Responsabilità genitoriale ed educazione religiosa del minore*, in *Diritto e religioni*, n. 2 del 2008, p. 326.

ove siano presenti valutazioni *preventive* di “pericolosità” di determinate pratiche religiose rispetto ad altre.

Mi riferisco alla pronunzia dello scorso anno della Corte di Strasburgo che si è espressa a favore della conformità con la Convenzione di Roma del 1950 dell’ordine impartito da un giudice italiano al padre di una bambina, nata da una relazione extraconiugale, di astenersi dal coinvolgerla attivamente – come era nel passato accaduto, due o tre volte al mese, senza il consenso (e anzi all’insaputa) della madre, che ora insiste per l’adozione della misura – nella pratica della fede religiosa dei testimoni di Geova, a cui il medesimo si era convertito dopo la fine della relazione con la madre²¹.

Comunque la si valuti – e fermo restando che “[t]here is a general consensus that children should be kept shielded certain beliefs and practices”²² – l’impostazione prevalsa (per cinque voti a due) all’interno del Collegio giudicante non appare completamente neutrale ed equidistante nei confronti delle opzioni educative prescelte da ciascuno dei genitori²³; non si discosta insomma da un orientamento tanto diffuso

²¹ Corte EDU, sez. I, 19 maggio 2022, n. 54032/18, *T.C. c. Italia*. La Corte – ridefinendo la caratterizzazione giuridica dei fatti di causa per come operata dal ricorrente – si è dovuta più precisamente pronunziare su una sospetta violazione dell’art. 14, sul divieto di discriminazione religiosa, in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, letto alla luce dell’art. 9, riguardante la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Numerose pronunzie della Corte di Strasburgo hanno affrontato il tema della libertà religiosa in rapporto all’educazione dei figli. Senza considerare le pronunzie relative al contesto scolastico, cfr. Corte EDU, 23 giugno 1993, ric. n. 12875/87, *Hoffmann c. Austria*; Id., sez. II, 16 dicembre 2003, ric. n. 64927/01, *Palau-Martinez c. Francia*; Id., sez. II, dec. 3 novembre 2005, ric. n. 61162/00, *F.L. c. Francia*; Id., sez. II, dec. 16 maggio 2006, ric. n. 31956/02, *Deschomets c. Francia*; Id., sez. I, 29 novembre 2007, ric. n. 37614/02, *Ismailova c. Russia*; Id., sez. III, 19 febbraio 2013, ric. n. 38471/10, *Rupprecht c. Spagna*. Per un primo commento della pronunzia in esame, cfr. **I. SPIGNO**, *Il diritto alla libertà religiosa dei minori. Analisi alla luce della sentenza della Corte EDU T.C. c. Italia*, in *Oss. cost.*, n. 3, 2023, pp. 1 ss.; **S. ANGELETTI**, *Libertà religiosa dei minori, diritti educativi dei genitori e vita familiare: recenti sviluppi nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Dir. eccl.*, n. 3, 2023, pp. 633 ss.

²² **S. E. MUMFORD**, *The Judicial Resolution of Disputes Involving Children and Religion*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, n. 1 del 1998, p. 141.

²³ Si comprende, quindi, perché nell’Opinione dissenziente dei giudici di minoranza, inclini senz’altro a ravvisare una violazione del divieto di discriminazione religiosa dei genitori, si sostenga che i giudici nazionali “sembrano mostrare un pregiudizio nei confronti della religione del ricorrente”: Corte EDU 19 maggio 2022, cit., *Dissenting Opinion of Judges Paczolay and Felici*, punto 6. La misura adottata dal tribunale viene considerata come un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito della tutela dell’interesse del minore. Anzitutto, sotto il profilo del diritto di scelta del minore, giudicato dal tribunale privo della necessaria capacità di discernimento e quindi non abilitato a esercitare un vero e proprio diritto di veto rispetto alle posizioni espresse dal padre. In secondo luogo, dal punto di vista della potestà educativa di uno solo dei genitori, che viene limitato nella possibile condivisione della pratica religiosa con la figlia. In terzo luogo, per l’assenza di una qualsiasi prova convincente, non inficiata, cioè, da inammissibili giudizi di valore verso determinate concezioni religiose, che le convinzioni del richiedente comportino pratiche effettivamente pericolose o esponano concretamente la bambina a danni fisici o psicologici. In quarto luogo, per la auspicata adozione di misure meno severe e atte a ripartire equamente tra i genitori la

in giurisprudenza, quanto contestato in dottrina. L'applicazione alla controversia del principio secondo cui sia "interesse superiore" della bambina crescere in un ambiente *aperto e pacifico*, conciliando per quanto possibile i diritti e le convinzioni *di ciascuno dei suoi genitori*²⁴, sottintende, per un verso, che le pratiche della fede dei testimoni di Geova – a differenza di quelle cattoliche, diffuse nel contesto in cui vive la bambina – compromettono *presuntivamente* la serenità e l'equilibrio nello sviluppo del minore²⁵; per altro verso, che il sacrificio imposto ai genitori dalla necessità di pervenire a una conciliazione tra i loro diritti sia equamente ripartito anche se comporta il pieno riconoscimento della fondatezza della pretesa di uno di essi a fronte della negazione di quella dell'altro. Si profila così il dubbio che la preferenza espressa dai giudici nazionali per la partecipazione della bambina alle attività e alle celebrazioni cattoliche sia funzionale al mantenimento di un retroterra socioculturale ritenuto dotato dell'attitudine di assicurare una crescita sana ed equilibrata *solo perché allineato alle opinioni e ai comportamenti prevalenti*, con implicita manifestazione di un atteggiamento quantomeno diffidente verso ogni modello educativo alternativo. Sembra pertanto sottintendersi che il pieno armonizzarsi alle condotte dei coetanei della bambina sia la migliore garanzia per un suo sano sviluppo, mentre l'opzione per la pratica di un'altra religione caratterizzata da elementi di "diversità" – nonostante sia evocativa di un valore altre volte ritenuto dalla stessa Corte particolarmente apprezzabile – viene ora vista come una possibile fonte di pregiudizio (almeno quando in gioco c'è l'interesse di un soggetto la cui personalità è ancora in via di formazione)²⁶.

composizione del loro diverso orientamento, imponendo a entrambi più caute modalità di condivisione con la figlia delle rispettive idee religiose o l'astensione dal coinvolgimento della medesima nelle pratiche rituali, al fine di pervenire a un migliore equilibrio tra tutti gli interessi in conflitto.

²⁴ Corte EDU 19 maggio 2022, cit., par. 44.

²⁵ In mancanza di elementi *concreti* da cui possa desumersi un pericolo di pregiudizio per il minore, è "illogico" non consentire al minore di frequentare le cerimonie della religione seguita da uno dei genitori anche se diversa da quella dell'altro e da quella praticata in precedenza dallo stesso minore: Trib. Pesaro, decr. 9 luglio 2020, in *Dir. fam. pers.*, n. 4 del 2020, p. 1504.

²⁶ Corte EDU 19 maggio 2022, cit., *Dissenting Opinion of Judges Paczolay and Felici*, punti 7-8. Nella giurisprudenza italiana, sulla improponibilità di "una astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori e che esprima un giudizio di valore precluso all'autorità giudiziaria dal rilievo costituzionale e convenzionale Europeo del principio di libertà religiosa", cfr. di recente Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2019, n. 21916, in *De Jure GFL*, punto 14, che si esprime anche nel senso della piena salvaguardia della libertà dei coniugi di mutare l'orientamento originariamente tra loro condiviso, sottolineando infine come una eventuale restrizione del ruolo educativo dei genitori possa "dipendere esclusivamente dall'accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull'osservazione e sull'ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto" (*ivi*).

Interessante è il tentativo operato dal giudice Sabato²⁷ di attribuire piuttosto pieno rilievo alla libertà di scelta della minore, nel contesto di una tesi favorevole al recupero di centralità nella fattispecie della libertà di religione dei genitori e della figlia²⁸. La norma convenzionale andrebbe letta anche alla luce delle garanzie di libertà religiosa offerte al minore dall'articolo 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dove si "sottolinea il dovere dei genitori di esercitare la loro guida in modo coerente con l'evoluzione delle abilità e della capacità di scelta del bambino"²⁹, attribuendo così diretto rilievo alla libertà religiosa di cui

²⁷ Il giudice Sabato manifesta la preferenza a porre la fattispecie, in mancanza di una qualsiasi limitazione dei contatti di ciascun genitore con la bambina, sotto la lente non già dell'art. 8 CEDU, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, su cui si era focalizzata la maggioranza dei giudici, ma del successivo art. 9, ipotizzando piuttosto una interferenza sul diritto del padre a manifestare la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento, la pratica e l'osservanza dei riti.

²⁸ Anche la decisione adottata dalla maggioranza dei giudici si rifà alla "libertà di scelta della bambina", elevandola a "unico scopo" della misura adottata dal tribunale nazionale (Corte EDU 19 maggio 2022, cit., par. 50), cui in realtà quest'ultimo si era richiamato – in mancanza di un "discernimento maturo" della bambina sufficiente a fondare una sua autonoma scelta in materia di religione – piuttosto in termini di "situazione di disagio" ricollegata alla frequentazione delle pratiche religiose del padre emersa a seguito dell'ascolto della minore. Ricordo che la decisione della Corte si basa pure sul criterio della "continuità educativa" – in linea con un preciso indirizzo ben radicato anche nella giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2013, n. 24683; Id., sez. I, 12 giugno 2012 n. 9546), cui si era allineato lo stesso giudice di merito – per sostenere che il mantenimento dello *status quo*, concordato tra i genitori, debba essere preferito, in quanto in grado di evitare il disorientamento derivante dall'abbandono delle precedenti abitudini (nel caso di specie, cattoliche): Corte EDU 19 maggio 2022, cit., par. 45. Insiste sull'importanza che alla base del precedente svolgimento della pratica religiosa ci sia l'accordo dei genitori e non una situazione di fatto consolidatasi per effetto della scelta operata da uno di essi all'insaputa dell'altro, il giudice Sabato, in dissenso dal punto di vista espresso dai Colleghi di minoranza (Corte EDU 19 maggio 2022, cit., *Concurring Opinion of Judge Sabato*, punto 35). Se così è, però, non si guarda più, a rigore, al rischio di disorientamento che corre il bambino, attribuendosi piuttosto rilevanza a un criterio di priorità temporale nella scelta operata d'intesa dai genitori, indipendentemente dai riflessi o dalle conseguenze sulle abitudini della prole. In ogni caso, anche alla luce di quanto prima precisato nel testo, resterebbe da chiedersi, per rimanere coerenti all'indirizzo seguito dalla Corte, se l'asserito pregiudizio subito dalla prole non sia così grave che anche un *concorde* indirizzo educativo originariamente fissato dai genitori, lungi dall'essere assunto come criterio preferenziale, capace anche di rendere tollerabili successive restrizioni della libertà di coscienza indotte dal mutato atteggiamento di uno solo dei coniugi, dovrebbe essere rivisto per fare prevalere il superiore interesse del minore, in quei termini declinato. Poco confacente con le caratteristiche della fattispecie esaminata dai giudici è invece l'insistenza con cui la Corte nega che il genitore testimone di Geova stia subendo una lesione del diritto di custodia e di visita della propria figlia (Corte EDU 19 maggio 2022, cit., par. 48) o del diritto di trasmetterle principi educativi conformi alla fede da lui professata (*ibidem*, par. 47).

²⁹ Corte EDU 19 maggio 2022, cit., *Concurring Opinion of Judge Sabato*, punto 26. Il riferimento è al secondo comma del menzionato art. 14, secondo cui, premesso che gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, i medesimi Stati "rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del

gode la bambina, ricostruita in funzione della nozione di “capacità evolutive”, più che a valutazioni riguardanti l’interesse superiore della prole.

Nel caso, tuttavia, di minore troppo piccolo per potere decidere autonomamente e per essere ascoltato, «un padre che volesse fare una nuova scelta religiosa destinata a ripercuotersi sul bambino dovrebbe intraprendere un delicato dialogo, riducendo tale scelta [...] a mero “sostegno e guida” per il bambino»³⁰. Sarebbe così consentito al padre di comunicare alla figlia le proprie convinzioni in materia religiosa, tenendola tuttavia lontana dalla partecipazione “attiva” a riti o cerimonie della religione dei testimoni di Geova (ferma la possibilità di frequentare i riti cattolici), con quanto però ancora ne deriva, sotto quest’ultimo profilo, in termini di disparità di trattamento riservato (al genitore appartenente) alla religione minoritaria.

Consentire (in caso di disaccordo tra i genitori) la pratica di una religione (non sembra possa, infatti, diversamente qualificarsi la partecipazione alla Messa di Natale o, con carattere meno estemporaneo, alle lezioni di catechismo da parte della bambina) e non di un’altra, non può trovare giustificazione, agli effetti del diritto antidiscriminatorio, nel fatto che la prima appare “diluita” in costumi o celebrazioni diffuse nell’ambiente sociale frequentato dalla bambina (tanto da essere equiparata a comportamento sociale privo di coinvolgimento religioso attivo³¹ o a innocua attività di istruzione), mentre l’altra mantiene inalterata tutta la sua forte e autentica connotazione. Ancora una volta appare decisiva la *presunta* pericolosità di certe pratiche religiose (a differenza di altre) sull’equilibrato sviluppo del minore.

Né si può prospettare, per un bambino molto piccolo, una diversità di “coinvolgimento religioso” nelle due situazioni messe a confronto: più semplicemente, a mio parere, si tratta di distinguere attività che il bambino desidera compiere da altre che farebbe contro voglia e quindi con *ricadute sul suo complessivo stato di benessere*. In altri termini, costringere un bambino a prendere parte contro voglia a determinate pratiche religiose non pone tanto un problema di violazione della sua libertà religiosa, alimentando piuttosto una *situazione non ideale per il suo benessere* conseguente all’utilizzo di metodi educativi di carattere vagamente coercitivo in relazione a situazioni che non ne imporrebbero l’utilizzo.

In definitiva, l’ispirazione di fondo della pronunzia sembra essere coerente con quella sottesa al caso *Osmanoğlu et Kocabaş c. Svizzera*³², che

summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità” (principio c.d. delle *capacità evolutive*). Si veda anche l’art. 5 della medesima Convenzione.

³⁰ Corte EDU 19 maggio 2022, cit., *Concurring Opinion of Judge Sabato*, punto 29.

³¹ Corte EDU 19 maggio 2022, cit., *Concurring Opinion of Judge Sabato*, punto 36.

³² Corte EDU 10 gennaio 2017, *Osmanoğlu et Kocabaş c. Svizzera*, parr. 96, 97 e 105. La Corte ha ritenuto conforme all’art. 9 CEDU la partecipazione obbligatoria degli alunni di religione musulmana (non dispensabile, se non per ragioni di salute, prima del

ha ritenuto prevalente, sull'interesse privato dei genitori di vedere i propri figli dispensati dai corsi di nuoto per ragioni religiose, l'interesse pubblico ad una scolarizzazione del bambino atta a consentirgli una *piena integrazione sociale*. Anche in questo caso, se ci si riflette, emerge l'esigenza di allineare le condotte della bambina a quelle più diffuse e prevalenti nell'ambiente frequentato.

5 – I rischi di una crescita di interesse per l'*homeschooling* determinata dall'esigenza di un pieno controllo educativo dei genitori sui figli minori

Questo tipo di considerazioni sembrano poco compatibili con quella rivendicazione "forte" del diritto di educare i propri figli in piena autonomia e libertà che starebbe alla base dell'accresciuto interesse che negli ultimi tempi si registra verso il fenomeno dell'*homeschooling* o *home education*, da noi meglio conosciuto come *istruzione parentale*.

Invero, le motivazioni che possono spingere alcuni genitori ad assicurare attraverso tali modalità l'obbligo di istruzione³³ verso i propri figli comprendono quasi sempre l'insoddisfazione verso gli indirizzi pedagogici o l'organizzazione della scuola, sia essa pubblica o privata; tra di esse c'è però, spesso, anche la religione, o meglio il desiderio, avvertito come naturale corollario dell'estrinsecarsi della libertà religiosa in campo educativo, sia di sottrarre il proprio figlio all'acquisizione di determinati contenuti formativi su temi eticamente sensibili sgraditi ai genitori, sia di assicurare al medesimo una formazione anche sotto il profilo culturale o nozionistico direttamente condizionata dall'apporto personale dei genitori (anziché da quello degli insegnanti)³⁴.

Il nostro ordinamento non prevede alcun "filtro" volto a evitare che il ricorso all'istituto si riveli un ostacolo alla piena integrazione sociale e alla crescita sana ed equilibrata del minore, preoccupandosi di compiere una verifica limitata esclusivamente alla idoneità dei genitori e al conseguimento degli obiettivi formativi³⁵. Per quanto si tratti di un

raggiungimento della pubertà) ai *corsi di nuoto misti* (parte integrante dell'insegnamento di educazione fisica) tenuti nelle scuole pubbliche del cantone svizzero di Basilea.

³³ Evidentemente, nel nostro ordinamento "non esiste un obbligo scolastico nel senso di frequentare obbligatoriamente una scuola bensì un obbligo alla istruzione": **M.E. RUGGIANO**, *Una visione critica sulla istruzione parentale o homeschooling in Italia e Gran Bretagna*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, n. 4, p. 1771. È quindi del tutto improprio parlare di "scuola dell'obbligo" anziché di "istruzione obbligatoria".

³⁴ Distingue, nel complesso dei compiti educativi dei genitori, gli "aspetti etici e morali" dall'"aspetto culturale, nozionistico e sostanziale", **M.E. RUGGIANO**, *Una visione critica sulla istruzione parentale*, cit., p. 1748. Risulta abbastanza evidente come, in una immaginaria classifica che tenga conto della capacità dei diversi sistemi di istruzione obbligatoria di assicurare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori, secondo precise direttive presenti anche in diverse fonti internazionali, l'*homeschooling* sia sicuramente quello candidato a occupare la posizione di vertice.

³⁵ Dal punto di vista normativo, va segnalato che non serve alcuna autorizzazione

sistema poco diffuso nella pratica, il ricorso a esso sarebbe “decisamente in crescita”³⁶, anche come estrema risorsa per aggirare, da parte di chi vi si oppone ideologicamente, gli obblighi vaccinali introdotti nel nostro ordinamento nel 2017³⁷; le diffidenze da taluni manifestate verso le misure anti-Covid e i timori legati al contagio durante la pandemia avrebbero posto le premesse per una crescita ulteriore dell’interesse verso l’istituto. Una conferma indiretta si ricava anche dal recentissimo emergere dell’interesse giurisprudenziale per il tema, col deposito, nello scorso mese di agosto, di quella che mi risulta essere la prima pronuncia della Cassazione in materia³⁸. In essa, i Supremi Giudici hanno in sostanza censurato il tentativo che era stato operato dai giudici di merito di introdurre forme di controllo non previste dalla legge, attraverso il monitoraggio affidato ai servizi sociali e la prescrizione ai genitori del dovere di collaborare con i medesimi³⁹.

Si può invece comprendere l’approccio tendente a rendere giuridicamente assai difficoltoso, se non del tutto impraticabile, il ricorso all’istituto motivato da ragioni religiose, presente nella legge francese 24 agosto 2021, n. 1109/2021, *confortant le respect des principes de la République*, notoriamente emanata per combattere il così detto “separatismo islamista”: essa ha determinato, come è stato scritto, l’abbattimento di un pilastro, anche se prevalentemente simbolico dal punto di vista numerico, della libertà di educazione⁴⁰, anche religiosa,

da parte dell’amministrazione scolastica per avvalersi dell’istituto, in quanto i genitori, intenzionati a provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, devono soltanto dimostrare di possedere la necessaria capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, incaricata degli opportuni controlli (art. 1, comma 4, d. lgs. 25 aprile 2005, n. 76). È a tal fine previsto l’obbligo di presentare annualmente una *comunicazione preventiva* al dirigente scolastico del territorio di residenza (art. 23 d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62). Nel 2017 è stato introdotto l’esame di idoneità annuale, che chi fruisce dell’istruzione parentale deve sostenere come candidato esterno presso l’istituzione scolastica prescelta; si tratta di adempimento necessario per il passaggio alla classe successiva, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (ossia fino ai primi due anni delle scuole superiori) (art. 23 d. lgs. n. 62 del 2017, cit.). Come da ultimo precisato dalla nota del Ministero dell’istruzione e del merito 30 novembre 2022 avente a oggetto *Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024*, la comunicazione preventiva viene annualmente presentata in forma cartacea al dirigente scolastico del territorio di residenza entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line*, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.

³⁶ M.E. RUGGIANO, *Una visione critica sulla istruzione parentale*, cit., p. 1774.

³⁷ *Ibidem*, nt. 62.

³⁸ Si tratta di Cass. civ., sez. I, ord. 4 agosto 2023, n. 23802. Per un primo commento, cfr. L. LEO, *La c.d. home education tra benefici e criticità*, in *Famiglia* (14 settembre 2023).

³⁹ Sottolinea la Suprema Corte che la misura in questione “in applicazione dell’art. 333 c.p.c. può essere adottata all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore [...] che non può essere dato dalla sola scelta di provvedere direttamente all’istruzione del figlio” (punto 2.5).

⁴⁰ Così A. FORNEROD, *Le droit à l’instruction dans la loi confortant le respect des principes de la République: hors de l’École républicaine, point de salut?*, in *Revue du droit des*

nell'ordinamento d'Oltralpe. Si è introdotto un radicale cambiamento di regime, essendosi prevista la necessità dell'autorizzazione preventiva al posto della semplice comunicazione, il che equivale a un divieto di principio, salvo l'eccezionale rilievo di alcune deroghe⁴¹. In altri termini, la scolarizzazione e l'istruzione in famiglia non costituiscono più sistemi che con pari dignità possono concorrere alternativamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione⁴². Nel testo approvato in via definitiva della legge non c'è più il divieto che figurava nel progetto originario di fondare il progetto educativo dell'istruzione domestica sulle convinzioni politiche, filosofiche o religiose della famiglia, troppo platealmente confliggente con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione di Roma del 1950; tuttavia, alla luce anche di altri precedenti interventi normativi volti a contenere i rischi di educazione settaria derivanti dall'influenza di alcuni nuovi movimenti religiosi sui minori e della stessa *ratio* di contrasto alla radicalizzazione islamista sottesa alla normativa in esame, è difficile ipotizzare che nell'ambito della deroga consentita dalla ricorrenza di una "situazione specifica del bambino che motiva il progetto educativo", da ricostruire sempre in funzione dell'„interesse superiore" del minore, possa farsi rientrare la motivazione religiosa, per effetto di quella che può considerarsi una "formulazione attenuata" del divieto originario⁴³.

Ai dubbi di conformità con le leggi fondamentali della Repubblica, la Corte costituzionale francese risponderà, sotto il profilo della necessità dell'autorizzazione, negando all'istruzione domestica dignità di componente del principio fondamentale della libertà di educazione⁴⁴; sotto il profilo dell'esclusiva rilevanza accordata all'interesse superiore del minore, col conseguente dubbio che le convinzioni politiche, religiose o filosofiche possano motivare la richiesta di autorizzazione, la Corte escluderà che le disposizioni censurate abbiano per oggetto o per effetto di violare la libertà di coscienza o di opinione dei genitori che presentano un progetto di istruzione familiare⁴⁵. Al contrario, la nostra Suprema Corte ha ribadito che il ricorso all'istruzione parentale "costituisce un modo con il quale il diritto-dovere all'istruzione dei figli, garantito dall'art. 30 Cost., si

religions, 2022, n. 13, p. 117.

⁴¹ N. SILD, *L'éducation*, in *Revue française de droit administratif*, 2021, *Dossier sur la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République*, pp. 845 ss.: "s'agissant de l'instruction en famille, il n'est pas exagéré de dire que le texte réalise un changement de régime complet, puisqu'elle est désormais soumise à autorisation préalable en lieu et place d'un régime déclaratif. Or, juridiquement, cela équivaut à une interdiction de principe, assortie de dérogations".

⁴² A. FORNEROD, *Le droit à l'instruction dans la loi confortant le respect des principes de la République*, cit., pp. 118 ss.

⁴³ *Ibidem*, p. 120.

⁴⁴ Cons. const., 13 agosto 2021, n. 2021-823 DC, § 72.

⁴⁵ *Ibidem*, § 78.

esplica”⁴⁶, evocando così uno stretto nesso tra l’istituto e un diritto fondamentale dei genitori, costituzionalmente garantito.

Apprezzamenti praticamente rovesciati, quelli dei giudici francesi, rispetto a quelli operati dalla Corte Suprema Usa, nel lontano *Wisconsin v. Yoder* del 1972⁴⁷, concernente la incostituzionalità della legge del Wisconsin sulla obbligatorietà della frequenza scolastica (oltre l’ottavo anno di età) a fronte del diritto al libero esercizio della religione invocato dagli appartenenti alla comunità religiosa Amish. In quella occasione, come si ricorderà, di là da una formazione di base obbligatoria, sull’interesse dello Stato a che venisse garantito a tutti un programma di istruzione secondaria, l’aveva spuntata il libero esercizio delle convinzioni religiose dei genitori⁴⁸.

6 – Libertà religiosa dei genitori e tutela della salute del minore

Passando a considerare l’incidenza della libertà di coscienza e di religione sui profili dell’esercizio della “responsabilità genitoriale” funzionali alla *cura e protezione* dei minori, meritano un cenno le scelte riguardanti gli interventi in ambito sanitario e, in primo luogo, la questione del mancato consenso dei genitori ai trattamenti sanitari. In questi casi, il contrasto tra la libertà di religione dei genitori e la tutela della salute del figlio può raggiungere livelli di tensione estremi quando, in particolare, in nome della prima, i genitori rivendicano un diritto di autodeterminazione che non si esaurisce nell’ambito della loro esclusiva sfera personale ma si ripercuote su interessi del figlio da classificare tra quelli più preziosi per l’individuo, quale il bene stesso della vita⁴⁹.

⁴⁶ Cass. civ., ord. n. 23802 del 2023, cit., punto 2.5.

⁴⁷ Corte Suprema USA, 15 maggio 1972, *Wisconsin c. Yoder*, 406 US pp. 205 ss.

⁴⁸ La modalità di istruzione professionale informale continua, adottata dalla comunità Amish, viene giudicata come senz’altro adeguata ad assicurare il soddisfacimento dell’interesse perseguito dallo Stato con il suo programma di istruzione secondaria obbligatoria. Stiamo parlando di una comunità religiosa per la quale il concetto di stile di vita del tutto separato dal mondo e dal modo di vivere tipico della società contemporanea è di fondamentale importanza ed è imprescindibilmente costitutivo della propria identità. Il bilanciamento tra la libertà religiosa dei genitori e l’interesse dello Stato a preparare il bambino a essere parte consapevole e responsabile della società è realizzato non sacrificando del tutto l’obbligo di scolarizzazione, ma basandosi sulla circostanza che uno o due anni aggiuntivi di scuola superiore per i bambini Amish, al posto del loro programma consolidato di istruzione professionale informale, farebbero ben poco per servire quell’interesse (*ibidem*, p. 222), mentre, in una fase di sviluppo cruciale per la maturazione delle convinzioni religiose del minore, sono fondamentali per far sì che la comunità non si lasci assimilare nei valori e nei ritmi della società moderna (*ibidem*, p. 223).

⁴⁹ Non ci si trova, cioè, di fronte a una situazione soggettiva (quella rivendicata dai genitori) rispetto alla quale manca un bene-interesse da contrapporre in funzione limitativa, così come accade nel caso in cui il principio di autodeterminazione terapeutica – indipendentemente dalla circostanza dell’essere sorretto o no da motivazioni religiose – sia fatto valere entro l’ambito esclusivo della propria sfera

Come è noto, nella fattispecie della trasfusione di sangue, per tanti aspetti emblematica dei problemi in esame⁵⁰, al di fuori dei casi in cui sussistono valide alternative terapeutiche, le esigenze religiose dei genitori, tanto più se non condivise dal minore, devono retrocedere di fronte al superiore interesse del minore alla tutela della sua salute.

Tradizionalmente, l'assetto normativo dell'ordinamento individua nel raggiungimento della maggiore età il momento in cui il soggetto diventa diretto ed esclusivo titolare del diritto di scegliere questo tipo di trattamenti sanitari⁵¹. Anche la legge n. 219 del 2017, anziché «preferire il criterio della “effettiva capacità di discernimento”»⁵², fissa il sorgere del diritto del minore all'autodeterminazione sanitaria al momento dell'acquisto della capacità di agire⁵³. Resta, tuttavia, controverso l'ambito di autonomia decisionale di cui gode il minore, nei rapporti che si instaurano con i rappresentanti legali (normalmente i genitori) o il giudice tutelare.

La stessa legge n. 219 cit. contiene qualche indicazione, a proposito del ruolo attribuito ai rappresentanti legali, decisamente orientata nel senso di una valorizzazione delle capacità di scelta del minore, eventualmente sorretta da ragioni religiose, proporzionale al suo livello di maturità. È infatti previsto che gli esercenti la responsabilità genitoriale, nell'esprimere o rifiutare il consenso informato al trattamento sanitario del minore, devono avere come scopo “la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (senza, dunque, sembrerebbe, potere dare rilievo a particolari concezioni riconducibili a manifestazione della libertà religiosa propria o del minore), ma, al tempo stesso, tenendo conto della “volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità” (il che implica una crescente considerazione della scelta personale del minore, eventualmente sorretta da ragioni religiose, proporzionale al suo livello

personale (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29469, in *De Jure GFL*, punto 4.2 delle *Ragioni della decisione*). Ha modo di affermarsi, in questi casi, senza limitazioni, un principio di piena “disponibilità” del bene vita, che non risulta minimamente intaccato dal riferimento, nella pertinente norma costituzionale, in sede di determinazione degli impegni di tutela della salute assunti dalla Repubblica, all’ “interesse della collettività”, in aggiunta alla considerazione dei profili strettamente *individuali* di quel bene, gli unici ricondotti a un “fondamentale diritto” (art. 32 Cost.).

⁵⁰ La fattispecie della trasfusione di sangue non è accettata dai testimoni di Geova per motivi strettamente religiosi, pur essendo essa in determinate circostanze un essenziale trattamento terapeutico salvavita.

⁵¹ Qualche norma precisa puntualmente che il consenso informato necessario (salvo il caso del pericolo imminente di vita) per la emotrasfusione, se il paziente è un minore, debba essere rilasciato da entrambi i genitori o dal giudice tutelare, in caso di disaccordo tra i genitori: art. 4 d.m. 1° settembre 1995 (*Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri*).

⁵² **A. FERRERO**, *Autodeterminazione dei minorenni. I minori come soggetti capaci in ambito sanitario*, in *Dir. fam. pers.*, n. 4 del 2020, p. 1802. Da ult., cfr. **I. COPPOLA**, *L'autodeterminazione del minore in ordine ai trattamenti sanitari*, in *Famiglia* (7 agosto 2023).

⁵³ Art. 1, quinto comma, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*).

di maturità) (art. 3, secondo comma, legge n. 219 del 2017 cit.)⁵⁴. E in presenza di un rifiuto, da parte del rappresentante legale del minore, di cure proposte che siano dal medico ritenute “appropriate e necessarie”, la decisione, rimessa al giudice tutelare⁵⁵, dovrebbe essere guidata dall’esigenza della tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità, fermo restando tuttavia il “diritto alla valorizzazione delle [...] capacità di comprensione e di decisione” del minore di cui parla l’art. 3, primo comma, legge n. 219 del 2017 cit., che, nell’economia della disposizione, sembra assumere carattere e proiezione generale.

Nonostante questo tipo di indicazioni normative, considerata la natura degli interessi in gioco, tra cui figurano alcuni tra i più preziosi beni per l’individuo, resta altamente improbabile che il giudice possa in qualche modo assecondare la decisione del minore di sottrarsi al trattamento terapeutico salvavita, che comporti significativi benefici senza sostanziali controindicazioni, qualora essa dovesse risultare maturata sulla base di precise convinzioni religiose da un minore di età anche se prossimo ai 18 anni e dotato di piena maturità e capacità decisionale⁵⁶.

Piuttosto, anche quale effetto riflesso, se così si può dire, della più volte sottolineata valorizzazione del diritto all’ascolto e delle stesse capacità di scelta del minore⁵⁷, tende ad accentuarsi il dubbio che la libertà religiosa possa essere di per sé sufficiente a legittimare i genitori ad esprimere validamente il consenso all’esecuzione della circoncisione sul proprio figlio minore, venendo in gioco la volontà dei genitori di perpetuare un tratto peculiare di appartenenza identitaria a un gruppo, con conseguenze – sicuramente marginali, ma non del tutto trascurabili – sull’integrità fisica di un’altra persona, costretta poi a portare con sé il segno indelebile di una scelta “identitaria” fatta da altri.

⁵⁴ La disposizione evoca dunque trattamenti sanitari che possono avere ripercussioni addirittura sulla vita del minore, imponendo una adeguata considerazione della volontà del medesimo. Cfr. **A. ASTONE**, *Autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento nella legge 22 dicembre 2017, n. 219*, in *Dir. fam. pers.*, n. 4 del 2018, p. 1530. Prima della approvazione di tale normativa, esprimeva perplessità sull’orientamento tendente a valorizzare l’autonomia di scelta del minore capace di intendere e di volere, evocando una discutibile “libertà di scegliere tra la vita e la morte”, ad es., **P. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Responsabilità genitoriale e libertà religiosa*, in *Dir. fam. pers.*, n. 4 del 2012, p. 715.

⁵⁵ ... su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria: art. 3, quinto comma, legge n. 219 del 2017 cit.

⁵⁶ Il giudice, nel momento in cui viene a essere chiamato a prevenire situazioni pregiudizievoli per l’interesse del minore, si sostituisce in pratica ai genitori, lasciandosi guidare, nella decisione se concedere o no il consenso alla emotrasfusione, dalle migliori pratiche dell’arte medica, privilegiando la tutela della salute rispetto alle motivazioni di carattere religioso fatte valere dai genitori.

⁵⁷ Cfr. **S. GARETTI**, *Quando il diritto all’identità culturale dei genitori si scontra con il diritto all’integrità psico-fisica del figlio minore: il caso della circoncisione rituale infantile*, in *Dir. fam. pers.*, n. 4, del 2017, p. 1435.

7 – Beni relazionali, interesse del minore e libertà educativa dei genitori

Come si è visto, il minore si colloca al centro di diversi legami relazionali, in primo luogo nel contesto della famiglia classicamente intesa (o, comunque sia, all'interno del "modello genitoriale" che tende oggi in determinate situazioni ad assumere preminente rilievo rispetto al modello familiare, proprio a causa della crescente importanza attribuita al superiore interesse del minore)⁵⁸ e anche al di fuori di quel contesto (in particolare a scuola e in diversi luoghi extrafamiliari di socializzazione).

Il dato più evidente risultante dall'indagine svolta è che il diritto di libertà religiosa dei genitori e il loro ruolo educativo tendono a essere ridimensionati anzitutto dal grado di autonomo sviluppo decisionale del minore. Persino quando in gioco sono beni meritevoli di protezione assoluta come la vita o la salute del minore, è cresciuta negli ultimi tempi l'attenzione verso l'ascolto del minore e quindi anche, in qualche misura, verso la valorizzazione del suo autonomo e responsabile diritto di scelta.

Va peraltro segnalato che, in ambito familiare, anche quando si interviene con delle limitazioni riguardanti la libertà educativa di uno dei genitori, in ragione della fede religiosa da lui professata, resta in ogni caso salvo il diritto di quest'ultimo a mantenere contatti regolari col figlio, cui si accompagna quello di manifestare le proprie convinzioni, anche se "eterodosse" e diverse da quelle dell'altro genitore. Sebbene, in quest'ultimo caso, la Corte di Strasburgo sembri soprattutto guidata dalla esigenza di salvaguardare un livello minimo di libertà religiosa del genitore, forse è anche l'utilità che il minore può trarre dal rapporto in sé e per sé considerato con entrambi i genitori, esteso fino ad abbracciare anche le questioni di fede, a spingere la Corte nella suddetta direzione: c'è probabilmente un bene tipicamente relazionale da salvaguardare nello stesso interesse del minore⁵⁹.

Fuori dall'ambito strettamente familiare, il ruolo educativo dei genitori può subire una diversa forma di ridimensionamento, di fronte alla esigenza della promozione di comportamenti che favoriscono la socializzazione e la crescita equilibrata del minore, ossia di fronte all'esigenza dell'implementazione di quel «diritto a "un futuro aperto"» di cui si è parlato in dottrina⁶⁰ (con l'eccezione piuttosto rilevante – anche se, in questo momento, di scarso rilievo pratico – derivante dalla

⁵⁸ In questo senso, **M. ACIERNO**, *Interesse del minore e modelli di genitorialità*, nel corso del seminario *Il diritto di famiglia alla prova tra elaborazione giurisprudenziale e novità normative*, Messina, 8-9 marzo 2023.

⁵⁹ Come è noto, il concetto di *bene relazionale* è riferibile tipicamente all'ambito delle relazioni familiari: **G. CENCI**, **E. DELVECCHIO**, **C. MAZZESCHI**, *Beni relazionali e benessere: un "incontro" possibile?*, in M. Masucci (a cura di), *Economia e beni relazionali. Tra desideri e realizzazione dell'uomo*, Orthotes Editrice, Napoli-Salerno, 2019, p. 61.

⁶⁰ Cfr. **S. ANGELETTI**, *I minori tra diritto e religione*, cit., pp. 155 ss.

possibilità di sostituire la frequenza scolastica con l'istruzione parentale). Nella fattispecie decisa dalla Corte di Strasburgo, la necessaria piena apertura alla fruizione del bene relazionale da parte del minore (funzionale alla migliore socializzazione) può impedire il pieno godimento dei benefici derivanti da un altro legame relazionale (occasionato dalla condivisione delle pratiche religiose), dipendente dal rapporto con entrambi i genitori. L'apertura alle relazioni sociali appare così importante agli occhi dei giudici europei tanto da indurli a disincentivare la partecipazione a pratiche religiose sostanzialmente solo sulla base di un sospetto o di un pregiudizio che esse possano alla fine condurre all'isolamento.

Ogni sforzo viene dunque fatto per promuovere una socializzazione del minore "aperta" il più possibile a una dimensione "pluralistica", ritenuta rispondente a un suo preciso interesse. Si coglie qualche elemento in questo senso negli stessi criteri di scelta dell'istituto scolastico da fare frequentare al minore o nella stessa scelta dell'ora di religione, di cui la Cassazione ha sorprendentemente quasi del tutto "neutralizzato" il significato religioso, a fronte della valorizzazione (ben oltre quanto consentito dalle disposizioni concordatarie in vigore)⁶¹ della sua connotazione culturale⁶². Tuttavia, la frequentazione delle pratiche religiose, almeno alla luce dei prevalenti orientamenti della giurisprudenza, fuoriesce da questo schema (si potrebbe dire, non ha le caratteristiche qualificanti dei beni relazionali, pur rappresentando essa stessa una occasione per ricavare un effetto benefico dalla semplice relazione con gli altri, tanto da essere dai sociologi senz'altro ricondotta a questa particolare categoria di beni)⁶³, non essendo sempre considerata intrinsecamente pregevole e potendo piuttosto condurre a una valutazione positiva solo sulla base di una selezione tra fedi religiose tendente a emarginarne alcune a vantaggio di altre, socialmente più

⁶¹ Parla di un "sempre maggiore carattere culturale, che col tempo va assumendo" l'insegnamento, **N. COLAIANNI**, *Diritto ecclesiastico attuale*, in *Coscienza e libertà*, 2023, n. 65, p. 178.

⁶² Non è un caso che le decisioni di merito, censurate dalla richiamata pronuncia del Tribunale costituzionale spagnolo, nel disporre la frequenza dell'insegnamento di religione, si sono dovute per così dire "sbilanciare" sul piano della neutralità ideologica dello Stato, assumendo che la Costituzione "parece ver que el hecho religioso es positivo, puesto que el art. 16 CE expresa el compromiso del Estado de mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas" (Tribunal Constitucional, sent. 5/2023, del 20 febbraio 2023, cit.).

⁶³ Alcuni studi di taglio sociologico ed etnografico hanno dimostrato "come la preghiera e la liturgia possono rappresentare delle pratiche importanti per la società, attraverso cui le persone si impegnano a sostenere le relazioni con gli altri": **G. CENCI, E. DELVECCHIO, C. MAZZESCHI**, *Beni relazionali e benessere*, cit., p. 67, che si rifanno a **M.A. MOONEY, N.D. MANGLOS-WEBER**, *Prayer and Liturgy as Constitutive-Ends Practices in Black Immigrant Communities*, in *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 2014, n. 4, pp. 459 ss. Secondo questi ultimi AA., "Prayer and liturgy can [...] be considered constitutive ends practices because relationships with others and with the supernatural are not something people pursue just as a means to another end, but are rather seen as goods in and of themselves" (p. 475).

diffuse e specie se vissute in una dimensione non esclusivamente confessionale (ma “tradizionale” o “festiva”).

Evocare la categoria dei beni relazionali nella materia in esame implica il riferimento a qualcosa in grado di promuovere appunto il “bene” del minore, escludendo naturalmente l’idea che *ogni tipo* di relazione, solo perché tale, sia idonea a promuoverne la crescita equilibrata; alla luce delle garanzie riguardanti la libertà religiosa, occorrerebbe però sempre assicurarsi in concreto dei *pericoli reali* cui si espone un soggetto ancora in formazione e indubbiamente vulnerabile, se si vuole scongiurare il rischio di incorrere in pregiudizi e atteggiamenti palesemente discriminatori.